

## **Sentenza N. 53 del 9 marzo 2012**

**Materia:** Ordinamento civile

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articolo 5 della legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n.23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale”

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Viene impugnato **l’art. 5 della l.r. 7/2011** che introduce il **comma 3-bis nell’articolo 14 della l.r. 23/2008**, autorizzando il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi del supporto di una professionalità esterna, scelta su base fiduciaria, con l’instaurazione di un rapporto senza limiti temporali, e rimettendo all’Ufficio di presidenza del Consiglio la determinazione del contenuto dell’incarico e quella del rapporto con le altre strutture ausiliarie (Ufficio di Gabinetto).

Per il ricorrente, la disposizione censurata, intervenendo nella disciplina del diritto privato, determinerebbe un’invasione della competenza legislativa riservata allo Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.) e contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, Cost.), buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97, Cost.), violando, altresì, l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevede specifici presupposti oggettivi (quale l’accertata assenza di risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione) e il carattere temporaneo e altamente qualificato dell’incarico.

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha ritenuto fondata la questione, affermando che la Regione “può derogare ai criteri statali (art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001), purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si

*avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”(sentenza 252/2009).*

La Disposizione censurata, non essendo ancorata a presupposti oggettivi, né a predeterminazione di esigenze funzionali dell'organo politico e non prevedendo limiti temporali al rapporto di lavoro da instaurare, è stata ritenuta dalla Corte lesiva dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, Cost.) e di ragionevolezza (art. 3, Cost ).